



# **ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI "G. D'ANNUNZIO"**

**LICEO ARTISTICO "MAX FABIANI"**

*Sede legale: Via Italo Brass 22 – 34170 Gorizia*

*Tel. 0481/535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005*

*e-mail : [gois007005@istruzione.it](mailto:gois007005@istruzione.it) - Posta certificata: [gois007005@pec.istruzione.it](mailto:gois007005@pec.istruzione.it)*

Anno Scolastico 2017/18

Gorizia, 12 settembre 2017

## **CIRCOLARE N. 10**

Al Personale Docente  
Al personale ATA  
Ai Genitori degli alunni

**OGGETTO:** Prevenzione dai rischi delle nuove tecnologie – Promozione di un uso consapevole e responsabile degli strumenti informatici – **IMPORTANTE.**

Gentili Genitori e Docenti, personale ATA,

la Scuola sente la necessità di sollevare il problema relativo all'uso spesso improprio delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi, compresa l'imprudente frequentazione dei social network.

Poiché i giovani sono quasi del tutto inconsapevoli delle conseguenze della loro attività in rete, l'utilizzo degli strumenti informatici richiede un coinvolgimento degli adulti di riferimento, genitori e insegnanti, secondo la modalità dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia che da molto tempo qualifica l'impostazione pedagogica del nostro Istituto. E' innegabile, e la Scuola ne evidenzia i benefici, che Internet e le sue applicazioni consentano, sotto molti aspetti, un miglioramento della didattica delle discipline, ma è necessario tener presente che, allo stesso tempo, i social network rappresentano una minaccia, in quanto piazze immateriali aperte all'accesso di chiunque utilizzi la rete.

Infatti, è da tener presente che, nonostante la partecipazione ai social network sia regolamentata da norme che prevedono un accesso limitato ai minori, il 39% degli utenti ha dodici anni, il 57% non si preoccupa delle regole della privacy, il 73% pensa che sia sempre lecito condividere una foto postata on line e il 33% dei ragazzi ignora che i colloqui di lavoro possono andare male a causa dei contenuti pubblicati sul web (dati ricerca IPSOS per Save The Children -2017- reperibili su <https://www.savethechildren.it/.../minori-e-internet-adulti-e-ragazzi-sempre-più-conne...>).

Occorre ricordare che il contratto che gli utenti sottoscrivono con i SN può essere considerato un contratto di licenza d'uso non esclusiva e che, circa le condizioni d'uso, la responsabilità penale ricade in ogni caso sugli stessi utenti.

Siamo inoltre ben consapevoli, come scuola, che la connessione, oltre a distrarre dallo studio, comporta la ricezione di plurime informazioni, ma non fornisce gli strumenti per operare una selezione critica dei contenuti in entrata.

In più, l'iperconnessione (e gran parte dei giovani resta permanentemente connesso) può determinare un isolamento del ragazzo dal mondo reale, proiettandolo in una sorta di universo immaginario e parallelo e, in casi estremi, tuttavia sempre più frequenti, può causare gravi patologie come la nomofobia e il vamping, dipendenze analoghe a quelle derivate dall'uso di sostanze psicoattive o dal gioco d'azzardo.

Pericoli enormi provengono inoltre dal cyberbullismo, termine con cui *“si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, ...”* (art. 2 della Legge 71/2017).

Si specifica pertanto che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy), la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

E' necessario dunque spiegare ai ragazzi che i service provider non hanno il dovere di sorveglianza sui contenuti caricati (art. 17 del D.Lgs. 70/2003) e che agire comportamenti prevaricatori significa incorrere in illeciti (civili e penali) perseguibili per legge.

Considerando le responsabilità dei genitori sul fronte civilistico (culpa in educando, ex art. 2048 c.c.), è importante precisare che l'uso improprio di fotografie, anche scattate all'interno dell'ambiente scolastico (immagini dei compagni, dei docenti, degli allievi, del personale ATA), sottostante precise responsabilità. Giova altresì ricordare che il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso di pubblicarla.

A tal proposito, si puntualizza che “non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori e dagli studenti ad esempio durante le rappresentazioni teatrali, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso di tutte le persone presenti nei video o nelle foto” (Il Garante per la protezione dei dati personali).

**Per tale motivo, l'Istituto fa appello alle famiglie e ai docenti affinché si provveda ad informare/formare sul corretto utilizzo dei social e a vigilare qualora dovessero presentarsi violazioni nei confronti dei propri figli o vedano gli stessi responsabili.**

In caso di situazioni lesive, a tutela della dignità del minore, si invitano i genitori a sporgere denuncia alla Polizia Postale, titolata ad operare in tali situazioni, e a inoltrare al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Inoltre, se “entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (art. 2, comma 2 della L. 71/2017).

Si rende noto che **il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul sito istituzionale il modulo** (<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>) utile a denunciare i **casi di cyberbullismo** e attuare le misure previste dalla Legge 71/2017 del 18 giugno. **Il modulo può essere compilato anche dagli stessi minori che hanno compiuto 14 anni o dai i genitori** di chi non ha ancora raggiunto tale età.

In linea con quanto dettato dal Garante della Protezione dei dati personali si invitano alunni, personale scolastico e genitori ad attenersi rigorosamente alle suddette indicazioni e, quindi, a non pubblicare su internet e, in particolare, sui social network foto relative ad attività scolastiche, in cui compaiono, oltre ai propri familiari, altri studenti e/o personale scolastico, se non mediante permesso accordato dagli stessi.

**A tutto il personale scolastico si puntualizza che, a tale scopo, non è in nessun modo valida la liberatoria delle famiglie rilasciata alla scuola, poiché essa autorizza alla sola pubblicazione delle immagini/video sul sito dell’Istituto.**

Va inoltre rammentato che il personale scolastico, in tutte le sue funzioni, deve attenersi al Codice di Comportamento della pubblica amministrazione e al segreto professionale; si chiarisce, infine, che nessuna comunicazione sui social e via chat sostituisce la comunicazione ufficiale.

Compito di tutti gli educatori – genitori, insegnanti, personale ATA – è quello di definire regole inequivocabili per l’utilizzo della rete, rispettandole e facendole rispettare, senza cadere nella superficialità, giacché quest’ultima non esonera alcuno dal rispetto dei propri doveri e dei diritti altrui.

Oltre all’attenta lettura della Legge 71/2017, per l’utilizzo sicuro del cellulare e della rete internet da parte dei ragazzi e delle ragazze si consiglia la consultazione di *la Rete siamo noi: una guida per i genitori*. Si tratta di una guida ideata dal Difensore Civico e dal CORECOM, particolarmente sensibili alla tematica della tutela dei minori, e da anni impegnati rispettivamente in attività di educazione ai media e di educazione alla cittadinanza e alla legalità.

Per ogni aggiornamento relativo al tema del cyberbullismo, si suggerisce infine la navigazione su <http://www.generazioniconnesse.it/>

sito coordinato dal 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in partenariato con Polizia di Stato, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Save the Children Italia, S.O.S. Il Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I., Movimento Difesa del Cittadino e Skuola.net.

Il progetto ha tra i suoi obiettivi la formazione e sensibilizzazione degli studenti, dalla scuola primaria alle scuole secondarie superiori, per un utilizzo consapevole e sicuro del web.

**Gli insegnanti avranno cura di spiegare diffusamente in classe il contenuto della presente circolare.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Anna CONDOLF

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi art. 3, co. 2D.Lgs n. 39/93